

<u>Circolare 35/2024</u> Verona – maggio 2024

INPS PIATTAFORMA "PRISMA" - INFORMAZIONI CIRCA L'ANZIANITÀ ASSICURATIVA

Con la riforma della normativa previdenziale, L. 335/1995, è stato introdotto - per i lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, ovvero per coloro che esercitano l'opzione al sistema contributivo - un massimale annuo della base contributiva e pensionabile (annualmente rivalutato), oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contribuzione previdenziale. Detto massimale si applica alla sola contribuzione dovuta ai fini pensionistici, lvs, pertanto la retribuzione eccedente costituisce base imponibile soltanto per le c.d. contribuzioni minori.

Questo impianto normativo presuppone, quindi, che il datore di lavoro abbia contezza, in maniera certa, dell'anzianità assicurativa del lavoratore, in relazione al quale effettua gli adempimenti ai fini previdenziali, tanto che lo stesso datore è tenuto ad acquisire una dichiarazione del lavoratore, attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini assicurativi anteriori al 1° gennaio 1996. Vi sono inoltre obblighi di comunicazione, tra lavoratore e datore di lavoro, in ordine all'eventuale esistenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva, qualora l'anzianità antecedente al 1° gennaio 1996 sia acquisita successivamente a seguito di riscatto o di accredito figurativo o ancora contribuzione estera.

E' di facile intuizione come il quadro normativo sopra esposto comporti una certa complessità e difficoltà sia per le dichiarazioni che deve rilasciare il lavoratore ma soprattutto per gli aspetti operativi a cui deve provvedere il datore di lavoro sulla base delle predette dichiarazioni del lavoratore.

Di conseguenza, dato il quadro normativo sopra esposto, l'INPS ha ritenuto di far fronte alle varie esigenze informative procedendo alla definizione di una piattaforma informativa finalizzata a estrapolare un prospetto che raccolga, in maniera esaustiva, tutti gli elementi informativi, noti all'Istituto previdenziale, utili ad assolvere correttamente l'obbligo contributivo in relazione al massimale citato.

Si evidenzia come alcuni aspetti che incidono sull'anzianità contributiva potrebbero non essere noti all'Istituto e di conseguenza al datore di lavoro (esempio il lavoro estero), ma soltanto al lavoratore.

A distanza, quindi, di quasi 30 anni dalla riforma previdenziale (L.335/1995), confermando la difficoltà ad operare correttamente da parte del datore di lavoro stanti le scarse informazioni in suo possesso e l'incertezza normativa dei lavoratori nel rilasciare le su citate dichiarazioni, con la recente circolare n. 48/2024, l'INPS conferma l'operatività di una piattaforma, denominata Prisma, a mezzo della quale sarà possibile ricavare la situazione previdenziale di un soggetto, al fine di operare in maniera corretta. In tale piattaforma saranno indicati i periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità assicurativa collocata anteriormente al 1° gennaio 1996, così come eventuali indicazioni circa l'avvenuta presentazione e/o autorizzazione della domanda di opzione al sistema contributivo.

La nuova funzionalità, denominata "prisma", sarà disponibile sia per i datori di lavoro, o loro intermediari, che per gli operatori delle sedi Inps. Il prospetto rilasciato dalla procedura "prisma", al fine di garantire la tutela della privacy del lavoratore, fornisce le informazioni minime necessarie, presenti sulla posizione assicurativa del soggetto. Il prospetto informativo riporta, infatti, soltanto la data in cui risulta presente il primo contributo obbligatorio riferito a forme pensionistiche obbligatorie, se precedente al 1° gennaio 1996. In assenza di



contributi versati *ante* 1° gennaio 1996, viene indicata la data in cui si colloca il primo contributo oggetto di domanda di accredito figurativo o riscatto relativo a periodi antecedenti la medesima data.

Laddove, invece, tutti gli accrediti riferiti alla contribuzione obbligatoria/figurativa/da riscatto siano successivi al 31 dicembre 1995, il prospetto riporterà la data del primo accredito in forme pensionistiche obbligatorie.

Viene tuttavia evidenziato dall'Istituto come tale prospetto abbia esclusivamente valore informativo, in relazione alle notizie in esso riportate, riferite all'assicurato, e non dunque con valore certificativo della posizione assicurativa del lavoratore medesimo. Viene fatto notare, infatti, come il prospetto informativo rappresenti in sostanza un mero supporto, che il datore di lavoro può utilizzare per le proprie valutazioni in merito alla correttezza degli obblighi in materia di adempimento contributivo. Ciò poiché la posizione assicurativa del lavoratore potrebbe essere modificata in relazione all'iscrizione, del medesimo, a forme pensionistiche diverse da quelle gestite dall'Inps, ovvero a circostanze non rinvenibili dagli archivi informatici dell'Inps. Potrebbero inoltre sussistere anche periodi di lavoro svolti all'estero in Paesi dell'Unione Europea, o convenzionati con l'Italia, non ancora certificati e antecedenti al 1° gennaio 1996. Stante queste possibili situazioni operative, viene confermata l'esigenza che il datore di lavoro continui, comunque, a procedere con l'acquisizione di apposite dichiarazioni rese dai lavoratori.

Infine, viene indicato che, in sede di prima applicazione, ovvero a partire dal 10 aprile 2024, sono abilitati all'utilizzo della piattaforma "prisma" i datori di lavoro privati che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'Inps (solo Gestione privata). Il riconoscimento e la legittimazione all'accesso, in relazione al codice fiscale del lavoratore da parte del datore di lavoro, sono subordinati alla verifica che si tratti di soggetto che trasmette i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore (UniEmens). Sono abilitati, inoltre, tutti i soggetti c.d. intermediari che, sulla base della normativa vigente, possono essere incaricati dal datore di lavoro di svolgere gli adempimenti in materia di lavoro (L. 12/1979).

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato